



SOCIETÀ DELLE STANZE CIVICHE
COSTITUITA NEL 1840 IN CONTINUAZIONE DELLA
I.R. ACCADEMIA DELLE STANZE CIVICHE
FONDATA NEL 1806

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 27 OTTOBRE 2023

Il giorno 27/10/2023 con inizio alle ore 17,30 si è tenuta, nei locali dell'attuale sede situata in Via dei Condotti Vecchi n° 29, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'ASD Società delle Stanze Civiche regolarmente affiliata alla Federazione Italiana Gioco Bridge quale Disciplina Sportiva associata riconosciuta da SPORT E SALUTE per deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno :

- **Approvazione delle modifiche allo Statuto Sociale**
- **Omissis**
- **Omissis**

Vengono proposti dal Presidente la sig.ra PUCCINI GRAZYNA quale Presidente dell'Assemblea e quale Segretario il Dottor MAZZA FEDERICO. L'Assemblea dei Soci approva.

L'assemblea si svolge in modalità "aperta". I Soci hanno la possibilità di presenziare e votare dalle 17,30 alle 20,30.

Questo è stato consigliato da organi Federali come modalità ottimale per consentire al maggior numero possibile di soci di esprimere il proprio voto in merito a una questione strategica di grandissima importanza per la vita stessa dell'Associazione.

Il conteggio finale dei presenti (in presenza e in delega) è pari a 93 su 128 aventi diritto al voto, è quindi raggiunto e superato il quorum necessario per la validità dell'Assemblea (2/3 dei Soci, (elenco partecipanti sottoscritto e deleghe conservati ed allegati agli atti).

La Presidente introduce la sessione descrivendo le innovazioni normative che hanno determinato l'obbligatorietà di procedere, ai fini di mantenere la ASD in Sport e Salute, con la modifica statutaria. Ricorda che a tutti i soci era stata inviata la nuova stesura. Descrive gli articoli modificati.

Omissis

Si apre una discussione tra Longobardi e Allegranti, dove il primo chiede conto di voci diffamatorie che lo riguarderebbero direttamente.

I toni si scaldano e Allegranti si rivolge in modo offensivo e con parole volgari verso il socio, che non vengono qui verbalizzate, ma udite chiaramente da un gran numero di presenti.

La variazione di Statuto viene approvata a larghissima maggioranza mediante dichiarazione di voto firmata da ogni socio ed allegata agli atti.

Il nuovo Statuto viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.
Esauriti gli argomenti all'OdG. L'Assemblea si chiude alle ore 20,30.

IL PRESIDENTE


PUCCINI GRAZYNA

IL SEGRETARIO


MAZZA FEDERICO

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

15 NOV 2023

1177

IL FUNZIONARIO
Dott. Rossini

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO ASSOCIATIVO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIVORNO Bridge - Società delle Stanze Civiche

(Statuto modificato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 27/10/2023 per adeguare il presente Statuto e conformarlo alle disposizioni del D. Lgs. 36/2021)

ART. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

Premesso che la Società delle Stanze Civiche fu costituita nel 1806 come associazione NO PROFIT e che nell'anno 1993 si trasformò in associazione sportiva dilettantistica (successivamente denominata a.s.d.) priva di personalità giuridica senza fine di lucro e oggi è così meglio chiamata a.s.d. "LIVORNO Bridge – Società delle Stanze Civiche".

La Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Livorno Stanze Civiche " ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal codice civile e dal D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche, nasce per fini sportivi e senza scopo di lucro;

essa ha come finalità principali quelle di:

- praticare e diffondere il gioco del Bridge;
- affinare le capacità tecniche dei giocatori associati;
- organizzare l'attività sportiva e quella agonistica dilettantistica;
- organizzare l'attività didattica e formativa per il gioco del Bridge;
- praticare altre possibili attività, tra quelle considerate ammissibili dai Regolamenti e dalle disposizioni del C.O.N.I. e del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del bridge.

Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione:

- aderisce affiliandosi alla Federazione Italiana Gioco Bridge (successivamente sempre denominata F.I.G.B.) impegnandosi qui espressamente e fin da questo momento a farne osservare a tutti i propri associati lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni nonché conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I.;
- cura il collegamento con le associazioni sportive similari esistenti sul territorio e ciò ai vari possibili livelli provinciale, regionale e nazionale;
- porta a conoscenza dei suoi associati le norme che disciplinano il gioco del Bridge, secondo le decisioni adottate sul piano nazionale dalla F.I.G.B. e su quelle Internazionali dagli organi competenti e ne cura l'osservanza;
- organizza e dirige le competizioni sportive sia su propria iniziativa, sia per delega della F.I.G.B. precisando che quando dette manifestazioni dovessero

Via Condotti Vecchi 29, (Rione Porta a Terra) - Livorno

LIVORNO BRIDGE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Emilio Caporali

*~
gld*

assumere, per tipologia e caratteristiche tecniche, la qualifica di Provinciale, Regionale o Nazionale le stesse dovranno essere preventivamente approvate dalla F.I.G.B;

- s'impegna ad operare nel settore agonistico bridgistico dilettantistico con tutti quelle azioni e atti che siano direttamente indirizzati al conseguimento di tale scopo;
- promuove in campo Bridgistico ogni attività diretta al raggiungimento dei fini suddetti;
- l'associazione si dichiara apartitica, apolitica e aconfessionale;
- l'associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1, lettera b), D. Lgs. 36/2021;
- per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive;
- nei limiti previsti dall'art. 9 D. Lgs. 36/2021 è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale purché strettamente connessa al fine istituzionale quali a titolo esemplificativo:
 - attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di posto di ristoro;
 - la vendita di articoli sportivi;
 - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati all'Associazione anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di brochure e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- L'associazione è caratterizzata dal principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dell'elettività delle cariche sociali.
- Il Consiglio Direttivo è deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere e il relativo verbale dovrà essere trasmesso alla F.I.G.B. affinché sia inserito nelle Attività Sportive Dilettantistiche.

ART. 2 - SEDE

La sede legale dell'associazione "LIVORNO Società delle Stanze Civiche" è oggi posta nel comune di Livorno (LI).

La sede operativa dell'associazione è attualmente fissata in Livorno Via Condotti Vecchi, n° 29 (rione porta a terra – complesso Libertas sport tennis) ma potrà poi essere sempre variata per le necessità dell'associazione stessa.

Viene qui espressamente conferito fin da ora mandato al Consiglio Direttivo in carica di poter sempre deliberare in tal senso.

ART. 3 - COLORI SOCIALI e STEMMA

I colori sociali sono il bianco e l'amaranto. Lo stemma o logo dell'associazione è costituito da una cornice contenente in alto una corona e in basso una nave a vela latina come qui di seguito effigiato.

Divino Capella

by/lt

Società delle Stanze Civiche



ART. 4 - I SOCI

Nel pieno rispetto del fondamentale principio di democrazia e rappresentatività, che peraltro dovranno sempre essere garantiti a tutti gli associati all'interno dell'associazione sportiva, i Soci vengono distinti in Soci Fondatori, Soci Onorari e Soci Effettivi.

a) Sono Soci FONDATORI:

- tutti coloro che hanno partecipato attivamente alla costituzione dell'Associazione sportiva;
- tutti coloro che nei fatti abbiano apportato un importantissimo miglioramento funzionale dell'Associazione sportiva ma a condizione che l'Assemblea Ordinaria dei Soci abbia preliminarmente approvato tale riconoscimento con propria delibera.

b) Sono Soci ONORARI:

- tutti coloro che l'Assemblea Straordinaria dei Soci con propria delibera ritenga opportuno di eleggere a vita in riconoscimento di meriti eccezionali:
 1. il raggiungimento di importanti traguardi e meriti agonistici;
 2. il conseguimento di eccezionali meriti nella vita pubblica.

I soci onorari potranno, nel caso in cui venga espressamente deliberato dall'Assemblea Straordinaria, essere esentati dal pagamento delle quote associative annue.

c) Sono Soci EFFETTIVI

- Sono soci effettivi tutti gli altri.


A tutti i Soci, a condizione che abbiano versato anticipatamente la prescritta quota associativa annua, competeranno sempre tutti i diritti derivanti dal vincolo con l' a.s.d., primo tra tutti il diritto di partecipazione alle varie Assemblee e, quando richiesto, di esprimere il proprio voto, nonché la possibilità di candidarsi a ricoprire cariche associative.

La determinazione dell'ammontare annuo della quota associativa, che dovrà essere sempre stabilita in misura eguale per tutti i Soci dell'associazione sportiva, delle sue forme di eventuale rateizzazione o di ogni eventuale altro tipo di agevolazione, sempre nel massimo rispetto del principio di eguaglianza tra tutti i soci, sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.

Giuseppe Caporale

*non
pelle*

gen
nt.
ne Pr.
io Territ



ART. 5 - PROCEDURE PER L'AMMISSIONE A SOCIO

Tutti senza distinzione di razza, nazionalità, religione e sesso potranno essere ammessi alla categoria di Socio di cui all'art. 4 comma C del presente Statuto. L'individuo che manifesterà la volontà di divenire Socio della Società Sportiva sarà tenuto a presentare una domanda con la sottoscrizione di un apposito modulo che la segreteria dell'Associazione avrà avuto cura di predisporre in precedenza.

In caso di minore, la domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo deciderà, sull'accettazione della domanda, nella sua prima riunione utile.

Dal momento della sottoscrizione del modulo e fino all'accettazione, al richiedente è riconosciuta la qualifica di "aspirante".

Qualora l'aspirante socio non abbia provveduto al versamento contestuale della quota associativa sarà tenuto ad effettuarlo non oltre cinque giorni dalla data di comunicazione, anche verbale, dell'avvenuto accoglimento della domanda, da parte del Segretario dell'Associazione.

L'eventuale rigetto della domanda comporta la restituzione della quota associativa se preventivamente versata.

Avverso il rigetto della domanda, l'aspirante socio potrà sempre ricorrere al giudizio dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione che sarà in questo caso l'organo competente a decidere in appello sulla legittimità del rigetto stesso. La decisione dell'Assemblea deve sempre essere considerata come definitiva.

L'Associazione Sportiva, nel pieno rispetto di quanto sancito all'art. 7 dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Bridge, si obbliga a rilasciare, od ogni proprio associato, una Tessera Federale F.I.G.B. con la tipologia che l'associato avrà preventivamente scelto e la cui quota, peraltro determinata di anno in anno dal Consiglio Federale della F.I.G.B. il socio, avrà preventivamente versato nelle casse dell'associazione.

Le cancellazioni, le nuove iscrizioni e i passaggi da una categoria all'altra di soci devono essere annotati cronologicamente e controfirmati dal Presidente dell'Associazione e da un componente dei Sindaci Revisori.

ART. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i Soci dell'associazione sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna. I Soci, avendone i requisiti, hanno diritto di partecipare alle Assemblee e secondo le modalità di volta in volta stabilite, alle manifestazioni indette dall'Associazione.

Tutti i Soci dell'associazione hanno il diritto di:

1. partecipare, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite, a tutte le manifestazioni sportive (e non) indette dall'Associazione e patrocinate dalla F.I.G.B.;
2. frequentare i locali dell'Associazione Sportiva senza preclusione alcuna;
3. partecipare alle Assemblee ed essere regolarmente convocato alle stesse secondo le modalità previste nel presente Statuto;
4. esercitare il diritto di voto, quando previsto, in tutte le Assemblee;

Via Condotti Vecchi 29, (Rione Porta a Terra) - Livorno

Quirico Caporale

20/11/14

a.s.d. LIVORNO Bridge - Società delle Stanze Civiche

I nuovi soci acquisiranno tale diritto solo dopo che il Consiglio Direttivo, esaminata la richiesta presentata, avrà espresso parere favorevole e gli stessi avranno inoltre provveduto al versamento della quota associativa annua.

5. poter concorrere previa presentazione di candidatura a tutte le cariche Associative; i nuovi Soci acquisiranno tale diritto solo dopo che il C.D. avrà espresso parere favorevole alla Loro richiesta.
6. poter chiedere, con la firma di almeno i 2/3 di tutti gli associati, la convocazione di un'Assemblea Straordinaria.

I Soci hanno l'obbligo di :

- a) osservare gli Statuti, i Regolamenti e le Deliberazioni della F.I.G.B., nonché quelli della W.B.F (World Bridge Federation) e della E.B.L. (European Bridge League) dalla stessa recepiti e accettarli come personalmente cogenti;
- b) versare nei modi e nei tempi stabiliti dalla F.I.G.B. le quote di tesseramento e le altre inerenti all'attività sportiva e agonistica, nonché provvedere all'ottemperanza delle norme di attuazione in proposito emanate o emanande;
- c) osservare reciprocamente e rispettare tra di loro e nei confronti della F.I.G.B. l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci cesseranno di far parte dell'associazione:

- a) per dimissioni che il socio è tenuto presentare per iscritto alla segreteria della Associazione in qualsiasi momento dell'anno senza che questo comporti alcun rimborso delle quote versate;
- b) per mancato pagamento delle quote sociali;
- c) per radiazione.

Provvedimenti disciplinari per fatti accaduti a Soci e riguardanti l'Associazione Sportiva sia direttamente che indirettamente dovranno essere sempre adottati sempre e solo dal locale Collegio dei Probiviri. Le pene previste comminabili ai soci colpevoli potranno essere:

- L'ammonizione;
- La deplorazione;
- La sospensione temporanea della possibilità di frequentare i locali e gli impianti con eventuale pena accessoria quella della sospensione temporanea e/o definitiva a ricoprire incarichi sociali all'interno dell'Associazione Sportiva stessa;
- La radiazione definitiva dall'Associazione Sportiva che potrà essere comminata al Socio nei casi più gravi in cui lo stesso:

1. abbia tenuto comportamenti o commesso comprovati atti di estrema gravità nei confronti di altro socio della Società Sportiva e/o di terzi;
2. abbia compiuto atti ritenuti imprescindibilmente gravemente lesivi degli interessi associativi in generale;
3. si sia macchiato di gravissime irregolarità sportive;

Quirico Agostini

memi gll

4. di Pisa abbia tenuto comportamenti contrari alle Leggi dello Stato di particolare gravità, anche al di fuori dell'ambito associativo, quando gli stessi siano avvalorati da sentenza passata in giudicato.

Avverso tutte le sanzioni comminate dal locale Collegio dei Probiviri il Socio avrà sempre facoltà di appellarsi dinanzi all'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Nei casi in cui dovesse essere comminata ad un Socio la radiazione o si verificasse il suo volontario recesso il Socio stesso non potrà mai chiedere o pretendere la restituzione della quota associativa annua precedentemente già versata.

Per episodi e fatti inerenti ed accaduti durante le gare sportive ed agonistiche ufficiali (Campionati, Tornei sociali, federali ecc.) l'Arbitro responsabile, su eventuale ma esplicita richiesta del Presidente del Gruppo Sportivo organizzatore o di un suo rappresentante, per fatti ai quali non ha personalmente assistito, dovrà provvedere ad informare il Giudice Sportivo Nazionale di quanto venuto in Sua conoscenza, affinché lo stesso possa sempre essere messo nelle condizioni di valutare se esistano i requisiti per l'applicazione di eventuali sanzioni.

L'avvenuto deferimento al Giudice Sportivo Nazionale non precluderà mai il possibile ed auspicabile intervento dei Probiviri locali per provvedimenti associativi interni.

Quinto Aprile

ART. 8 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

1. L'ASSEMBLEA dei Soci aventi diritto a voto
2. IL PRESIDENTE
3. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
4. L'UFFICIO DI PRESIDENZA (**)
5. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
6. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le cariche associative, comprese quelle degli amministratori, per i soci chiamati a ricoprirle, saranno sempre a titolo gratuito; le cariche assunte sono incompatibili per quei soci che dovessero già ricoprire altri incarichi in Associazioni Sportive operanti nell'ambito della stessa disciplina sportiva.

(**) L'istituto è facoltativo

ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i Soci aventi diritto a voto e in regola con il versamento delle quote.

Via Condotti Vecchi 29, (Rione Porta a Terra) - Livorno

20/04/18

a.s.d. LIVORNO Bridge - Società delle Stanze Civiche

I Soci eventualmente ammessi al beneficio della rateizzazione, al fine di poter esercitare il diritto di voto, devono provvedere al totale saldo di quanto ancora dovuto, almeno 10 giorni prima dell'effettuazione dell'Assemblea stessa.

Il minore esercita il diritto di voto attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale.

Gli aspiranti soci, fino a che resta tale la loro posizione, potranno essere ammessi a partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di parola e senza diritto di voto.

La partecipazione alle Assemblee è libera a tutti i Soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea, pena la nullità della stessa, dovrà sempre essere stata notificata a tutti i Soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa.

Affinché la convocazione di un associato possa essere considerata validamente avvenuta, dovrà essere stata effettuata con una di queste forme:

1. a mezzo raccomandata a mano contenente sempre l'ordine del giorno assembleare (con data e firma del socio su ricevuta per conferma dell'avvenuta ricezione).
2. a mezzo invio per e-mail all'indirizzo di posta elettronica che il socio avrà avuto cura di depositare presso la segreteria della a.s.d. LIVORNO - Società delle Stanze Civiche. Nell'e-mail dovrà essere sempre allegato il file avente per oggetto l'ordine del giorno dell'Assemblea; quale termine di notifica deve intendersi sempre e solo la data dell'avvenuto invio dell'email;
3. a mezzo raccomandata postale contenente sempre l'ordine del giorno assembleare ed intendendosi valida, come termine di notifica, la data di avvenuta spedizione della raccomandata dall'Ufficio Postale. Nel caso di mancata consegna dell'ordine del giorno anche ad un solo Socio la convocazione assembleare dovrà ritenersi nulla; ciò comporterà quale conseguenza la dichiarazione di nullità dell'Assemblea stessa.

Nel caso di mancata consegna dell'ordine del giorno anche ad un solo Socio la convocazione assembleare dovrà ritenersi nulla; ciò comporterà quale conseguenza la dichiarazione di nullità dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria deve tenersi:

1. ogni anno, entro il 30 Aprile per:
 - votare la relazione tecnico - morale e finanziaria dell'anno precedente.
 - deliberare sul Rendiconto Finanziario Consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo con allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti.
 - deliberare, infine, sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. ogni anno entro il 31/12 per l'esame e l'approvazione del Rendiconto Finanziario Preventivo per l'anno successivo
3. ogni 4 anni entro il 15/03 dell'anno successivo alla disputa dei Giochi Olimpici estivi, per eleggere, con votazioni separate e successive, tutti gli Organi Istituzionali dell'Associazione, oltre a quanto previsto sub 1).

L'Assemblea Straordinaria deve tenersi:

Via Condotti Vecchi 29, (Rione Porta a Terra) - Livorno

Giuseppe Agnelli

mm. p.lli

Provincia
territoriale

a.s.d. LIVORNO Bridge - Società delle Stanze Civiche

1. ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
2. su richiesta motivata e scritta di almeno 2/3 di tutti i Soci aventi diritto a voto. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà essere indetta dal Presidente non oltre 30 giorni dalla richiesta.
3. dovrà, altresì, essere tenuta, negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, ovvero per dimissioni o decadenza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo;
4. quando si verifichi l'ipotesi di cui all'art. 14 comma 4° del presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria è competente, inoltre:
a deliberare sulle proposte di modifiche al presente Statuto con le maggioranze previste dal successivo art. 24;
a decidere, infine, in grado di Appello, avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Collegio dei Probiviri. In questo caso l'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo non oltre 40 giorni dopo la data del ricevimento dell'impugnativa.

ART. 10 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti i 3/5 degli aventi diritto a voto;
- in seconda convocazione, ma successiva almeno di almeno due ore, qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni avente diritto può essere portatore, al massimo, di una delega. Alla delega deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento del delegante e rilasciata con sua firma autografa. La delega verrà rilasciata con espressa manifestazione per l'esercizio del voto anche nelle Assemblee a carattere elettivo ed in tutte le altre Assemblee quando venisse richiesto ai Soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, tranne i casi per i quali il presente Statuto richieda espressamente maggioranze diverse.

L'Assemblea provvede alla nomina, di volta in volta:

- dell'Ufficio di Presidenza che sarà composto da un Presidente, da un Segretario e da 3 scrutatori;
- non possono essere chiamati a far parte dell'Ufficio di Presidenza i componenti l'intero Consiglio Direttivo ivi compreso il Presidente in carica;
- l'elezione dell'Ufficio di Presidenza può avvenire anche per acclamazione;
- per la elezione delle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta, salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo successivo;
- il Presidente e i componenti di tutti gli Organi Istituzionali, se in carica-eccezione fatta per le votazioni per il rinnovo delle cariche- non hanno diritto di voto nelle Assemblee.
-

Quirino Agostino

noni
Agostino

Finanzia
Entrate
ne Provinc
io Territoria

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, a norma dello Statuto Sociale, dirige l'Associazione e, in ogni evenienza, ne è il legale rappresentante, dura in carica 4 anni coincidenti al quadriennio olimpico e può essere riconfermato.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel Rendiconto Economico Finanziario o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione.

Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno assunte dal Vice-Presidente.

Assenza o impedimenti per periodi continuativi superiori a 6 mesi si considerano definitivi e, di conseguenza, si dovrà procedere, entro i 30 gg. successivi, al rinnovo di tutte le cariche sociali.

Il Presidente può delegare, anche in via permanente, la propria firma per l'espletamento di determinati atti o per il disbrigo di pratiche presso la F.I.G.B., soltanto al Vice-Presidente.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci, con distinta votazione, sulla base di candidature presentate ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto; solo nell'ipotesi di unica candidatura è ammessa l'elezione per acclamazione.

ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un numero di 6 membri (per le Associazioni con massimo 100 soci, o di 10 membri (per quelle con un numero di Soci superiore a 100) eletti dall'Assemblea, con due separate e successive votazioni, tra i Soci di cui alle categorie a), b) e c) dell'art. 4, a maggioranza di voti a scrutinio segreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del presente Statuto, in relazione all'elezione del Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico estivo, e può essere riconfermato.

Il C.D., nella sua prima riunione, nomina un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Questi ultimi due possono essere scelti anche tra non soci.

Il Segretario e il Tesoriere, qualora non facciano parte del Consiglio Direttivo, non possono disporre del voto in seno al Consiglio Direttivo stesso.

Il Tesoriere sovrintende alla contabilità, si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri. Provvede alla conservazione delle attività sociali e alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione e dirige l'amministrazione sociale.

Gianni Agostini

...

Le dimissioni o la decadenza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo determina la decadenza dell'organo e di conseguenza, si dovrà procedere, entro i 30 giorni successivi, al rinnovo di tutte le cariche sociali.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei soci;
- b) compilare il Rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni allo stesso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e curare gli affari di ordine amministrativo;
- c) approvare il programma sportivo dell'Associazione;
- d) nominare eventuali delegati a varie attività o compiti, che si possono scegliere anche al di fuori del Consiglio Direttivo; in tal caso essi parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo;
- e) stabilire le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle Straordinarie quando lo reputi necessario o ne venga fatta richiesta dai soci a mente dell'art. 9 del presente Statuto;
- f) provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
- g) decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione e i Soci;
- h) determinare le quote associative annuali.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno 5 volte l'anno.

Ogni componente del C.D. che per tre volte consecutive si renderà assente dalle riunioni senza giustificato motivo, decadrà dalla carica e verrà sostituito da chi, nell'ultima Assemblea e in ordine di voti, ha seguito gli eletti.

Qualora dal Verbale Assembleare non risulti esserci un Socio che in ordine di voti aveva seguito l'ultimo degli eletti, acquisirà il diritto di entrare a far parte del Consiglio Direttivo il Socio più anziano in termini di appartenenza all'ASD e nei casi di parità tra due o più Soci dovrà essere preferito quello più anziano anagraficamente.

ART. 13 – UFFICIO DI PRESIDENZA

L'ufficio di Presidenza (**) è composta da 4 Membri e precisamente dai:

- 1. Presidente dell'Associazione;
- 2. Vice-Presidente dell'Associazione;
- 3. Tesoriere dell'Associazione;
- 4. 1 membro del Consiglio Direttivo designato da quest'ultimo;

Il Segretario dell'Associazione redige i verbali dell'ufficio di Presidenza;

Si riunisce almeno 1 volta al mese, e ogni qualvolta vi siano questioni di urgenza da trattare;

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 3 componenti;

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente;

Oltre alle questioni di urgenza, da sottoporre in ogni caso a ratifica del Consiglio Direttivo, l'Ufficio di Presidenza tratta gli affari di ordinaria amministrazione nell'ambito delle disposizioni quadro impartite dal Consiglio Direttivo o gli affari specifici delegati egli di volta in volta dal Consiglio medesimo;

Quintapagere

*2 m
A*

Pisa
In nessun caso possono essere demandate all'Ufficio di Presidenza le funzioni esclusive del Consiglio Direttivo.
(**) L'Istituto è facoltativo

ART. 14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio è composto da tre componenti effettivi ed uno supplente eletti dall'Assemblea anche tra i non soci.

Nella loro prima riunione essi provvedono ad eleggere tra di loro il Presidente dandone giusta informazione alla Segreteria del Gruppo Sportivo.

Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Essi assolvono al loro mandato secondo le disposizioni di legge, ed in particolare hanno il controllo su tutta la gestione contabile dell'Associazione; possono assistere a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza e hanno l'obbligo di presentare per iscritto una relazione all'Assemblea dei Soci al termine di ogni esercizio finanziario.

Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno tre membri uno dei quali può essere rappresentato anche dal supplente.

Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio all'unanimità può richiedere, al Presidente dell'Associazione, la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei soci, la quale dovrà effettuarsi non oltre i 15 giorni dalla richiesta.

Il Collegio può disporre ispezioni su tutte le operazioni contabili disposte dal Consiglio Direttivo dell'Associazione; dette ispezioni devono, peraltro, risultare con annotazioni scritte in calce sui singoli fogli dei registri contabili presi in visione.

Nei casi in cui l'Assemblea dei Soci non riesca ad eleggere un Collegio di Revisori dei Conti, il Consiglio Direttivo dovrà nominare un Revisore esterno il quale dovrà essere scelto solo tra persone iscritte all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

ART. 15 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'assemblea Ordinaria nomina i componenti del collegio scegliendoli tra i propri Soci. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per la durata di 4 anni o frazione e sempre con scadenza al termine del quadriennio Olimpico. Il Collegio deve essere composto da almeno 3 membri effettivi e un membro supplente. I componenti del collegio sono rieleggibili.

Il Collegio ha le funzioni:

di amichevole composizione delle controversie insorte tra i soci;

di decidere su tutti i fatti che riguardano la vita associativa e la vita sportiva dei soci della a.s.d. e questo anche su fatti per i quali dovesse esservi l'intervento degli Organi della Giustizia Sportiva Federale.

Le sanzioni potranno essere comminate secondo quanto disposto all'art. 7 del presente Statuto. Il tutto ovviamente sempre nel massimo rispetto dello Statuto Federale e di tutte le altre normative della F.I.G.B..

Il provvedimento adottato a carico di un socio dovrà essere comunicato, oltre che all'interessato, anche al C.D.; il dispositivo della delibera assunta dovrà essere reso pubblico dalla segreteria della a.s.d. mediante l'affissione nella bacheca sociale di copia del provvedimento.

Via Condotti Vecchi 29, (Rione Porta a Terra) - Livorno

Quirico Caporali

*ms
pdl*

Il Collegio deve sempre ed in ogni circostanza garantire il diritto alla difesa del Socio incolpato provvedendo quindi in sede d'istruttoria alla obbligatoria:

- a) contestazione scritta al Socio incolpato degli addebiti via e-mail o per raccomandata (vale sempre la data d'invio quale termine);
- b) il Socio incolpato avrà un termine, non inferiore a 10 giorni dal termine di decorrenza, per presentare una sua memoria difensiva e le sue eventuali contro deduzioni.
- c) Il Socio incolpato avrà la facoltà di nominare un difensore per la tutela dei suoi diritti.
- d) Trascorso il termine di 10 gg. il Collegio fisserà la data dell'udienza dandone comunicazione agli interessati secondo le modalità già previste al punto a)
- e) L'udienza non è pubblica e vi saranno ammessi:
 1. I componenti il Collegio;
 2. Il socio incolpato;
 3. L'eventuale difensore nominato dall'incolpato;
- f) Il Collegio, al termine dell'udienza, provvederà a comunicare la propria decisione all'incolpato riservandosi di presentare nelle 48 h. successive le motivazioni del provvedimento assunto.

Avverso i provvedimenti adottati dal Collegio dei Probiviri il Socio potrà ricorrere dinanzi all'Assemblea Straordinaria seguendo le seguenti modalità:

- a) ricorso per scritto entro il 30esimo giorno dalla data di affissione nella bacheca sociale del dispositivo della delibera da parte del Collegio;
- b) il ricorso dovrà essere sempre opportunamente motivato e dovrà contenere nuove prove non potute presentate al Collegio in prima istanza.

Entro il 40esimo giorno, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso da parte del Socio, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria affinché deliberi nel merito dello stesso. La delibera dell'Assemblea Straordinaria è da considerare definitiva ed inappellabile.

ART. 16 - INCOMPATIBILITA'

La carica di componente il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, quella di membro del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili fra di loro.

In base al D. Lgs. 36/2021 è fatto divieto agli amministratori delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuta dal C.O.N.I.

ART. 17 - CANDIDATURE E REQUISITI

Coloro che intendono essere eletti, come Presidente o come Membri degli organi dell'Associazione devono presentare la loro candidatura almeno 5 giorni prima della data prestabilita per la effettuazione dell'Assemblea, depositando la stessa presso il Segretario che provvederà a renderla pubblica, mediante affissione all'Albo.

Per poter concorrere alle cariche sociali si rimanda alle previsioni dell'art. 3 del Regolamento Organico F.I.G.B.

Via Condotti Vecchi 29, (Rione Porta a Terra) - Livorno

Emilio Agnelli

2000
Agli

ART. 18 - NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche.

La durata delle cariche è fissata in quattro anni coincidenti con il quadriennio Olimpico. Le vacanze che dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, purché inferiori alla metà dell'intero organico, possono essere ricoperte con i primi dei non eletti. In mancanza si procederà a nuove elezioni.

La decadenza del Presidente o della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, per qualsiasi causa, rende, comunque, obbligatorio procedere ad una nuova elezione di tutte le cariche sociali, che dovrà effettuarsi entro 30 giorni dall'evento.

Il Presidente e i Membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in carica per l'ordinaria amministrazione fino a quando non saranno subentrati i sostituti, e dopo il saldo di eventuali pendenze di natura economica con l'Associazione.

ART. 19 - ABBINAMENTI COMMERCIALI E SPONSORIZZAZIONI

È facoltà del C.D. operare abbinamenti o sponsorizzazioni con Ditte o Industrie, anche con variazione della ragione sociale e sempre che la relativa deliberazione venga assunta con una maggioranza dei 2/3 dei componenti l'intero Consiglio Direttivo.

È consentito, per la sola durata dell'abbinamento o sponsorizzazione, variare integralmente o parzialmente i propri colori sociali.

È consentita, altresì, la modifica dei componenti del Consiglio Direttivo in numero non superiore a 2 con rappresentanti di società abbinata o sponsorizzatrici purché si proceda alla loro elezione nei termini previsti per l'integrazione degli organi.

ART. 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO / AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la fine dell'anno solare e cioè il 31/12.

Il Rendiconto Finanziario Preventivo predisposto dal C.D. per l'anno Agonistico successivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31/12 di ogni anno.

Il Rendiconto Finanziario Consuntivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere consegnato al Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Il Collegio dopo averlo esaminato provvederà a stendere una dettagliata relazione da presentare all'Assemblea.

Il Bilancio Consuntivo e la relativa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dovranno essere depositati in copia presso la Segreteria dell'Associazione entro i quindici giorni che precedono l'Assemblea, luogo dove, tutti i Soci eventualmente interessati, avranno diritto e facoltà a richiesta di prenderne opportuna visione.

Eventuali avanzi di gestione, utili, fondi e riserve non potranno, senza eccezione

Quarzo Agostini

*2
g/16*

ART. 21 - CONTROVERSIE

I Soci e i componenti degli Organi sociali s'impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con l'Associazione.

ART. 22 - PATRIMONIO - ENTRATE

Il patrimonio è costituito da:

- a) attrezzature, mobili ed eventuali impianti;
- b) tutti gli altri immobilizzi di carattere sportivo deliberati dal C.D. o dall'Assemblea.

Le entrate sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) eventuali contributi di Enti pubblici ovvero società private;
- c) incassi di manifestazioni sportive o ad essi connessi;
- d) eventuali donazioni o lasciti;
- e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

ART. 23 - DURATA - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere approvato dall'assemblea straordinaria appositamente convocata e con la maggioranza, sia in prima che in seconda convocazione di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto a voto.

Con la stessa maggioranza l'Assemblea Straordinaria provvederà alla devoluzione del patrimonio sociale residuo a fini sportivi.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 24 - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Le modificazioni al presente Statuto debbono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, la quale sarà validamente costituita con la metà più uno di tutti i soci aventi diritto a voto.

Le modifiche si intenderanno approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti

ART. 25 - LAVORATORI SPORTIVI E VOLONTARI

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2021 e ss. mod., secondo il principio di pari dignità e opportunità.

Ai lavoratori sportivi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 del D. Lgs. 36/2021 e ss. mod..

Via Condotti Vecchi 29, (Rione Porta a Terra) - Livorno

Quirino Casarico

*non
pelle*

a.s.d. LIVORNO Bridge - Società delle Stanze Civiche

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di all'art. 37 del D. Lgs. 36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti è possibile sottoscrivere contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n° 3 del Codice Civile. In questo caso si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'art. 2, comma 1, del D. lgs. 81/2015.

Sono ammesse anche le prestazioni da parte di volontari, ivi compresi i componenti del Consiglio Direttivo e i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo. Per tali prestazioni è ammesso esclusivamente il rimborso spese documentato. Per i dipendenti pubblici, qualora si preveda lo svolgimento di attività nell'ambito del lavoro sportivo con il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Le prestazioni dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività.


È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare i volontari per la responsabilità civile verso terzi.

Livorno 27 ottobre 2023

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA



IL PRESIDENTE DELL'ASD
LIVORNO STANZE CIVICHE



IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA



IL SEGRETARIO DELL'ASD
LIVORNO STANZE CIVICHE

